



Comune di Lecco

# Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 33 del 30.05.2013

**OGGETTO: MOZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTA DESIGNAZIONE DI UN AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO IN PREVISIONE DI UNA PROPRIA EVENTUALE FUTURA INCAPACITA', PRESENTATA DAI CONSIGLIERI RIVA, BUIZZA E ANTONIO PATTARINI.**

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno trenta del mese di maggio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in prosecuzione della seduta di seconda convocazione del giorno 27 maggio, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – <b>Sindaco</b>	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – <b>Pres. Consiglio</b>	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Prashanth Cattaneo		X	Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	X	
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli		X
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini		X
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani		X
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli		X
Ciro Nigriello	X		<b>TOTALE</b>	<b>30</b>	<b>11</b>

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:  
Colombo A. – Mauri - Tiana

Per quanto attiene il dibattito consiliare, si rinvia alla precedente deliberazione n 32 del 30.05.2013

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che i Consiglieri Comunali Riva, Buizza e Antonio Pattarini hanno presentato in data 06.05.2013 con nota prot. 26622 una Mozione *“per l’istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell’Art. 408, comma 1, del codice civile”* (All 1);

- Udita l’illustrazione della Mozione da parte del consigliere Riva e il successivo dibattito di cui alle risultanze della trascrizione della seduta consiliare, dibattito che, per decisione del Consiglio Comunale si è svolto in modo congiunto anche sul punto precedente all’ordine del giorno ovvero comprendente anche la proposta di deliberazione del Consigliere Magni sul Testamento Biologico e relativi emendamenti;

- Considerato che la Mozione e la proposta di deliberazione sono stati oggetto di dibattito congiunto, ma sottoposti a votazione separata da parte dei Consiglieri Comunali;

Presenti 30 assenti 11: Bodega, Boscagli, Cattaneo, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Locatelli, Palermo, Pasquini, Siani.

- Con n. 17 voti favorevoli, 8 contrari (Colombo G., De Capitani, Fusi, Mauri, Parolari, Romeo, Venturini e Zamperini) e 4 astenuti (Frigerio, Ghislanzoni, Magni, Parisi.). Non vota il Consigliere Bettega.

## DELIBERA

di approvare la Mozione che i Consiglieri Comunali Riva, Buizza e Antonio Pattarini hanno presentato in data 06.05.2013 con nota prot. 26622, Mozione *“per l’istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell’Art. 408, comma 1, del codice civile”*, che costituisce allegato 1 alla presente deliberazione;



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 33 del 30.05.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



## MOZIONE

COMUNE DI LECCO PROT. N. 26622 - 6 MAG. 2013
ANT. 2013

Acc.

per l'istituzione del Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta ~~designazione~~ di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell'art. 408, comma 1, del codice civile.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI LECCO ARRIVO DEL
- 6 MAG. 2013
ASSEGN. S01-SIND-SG

### CON RIFERIMENTO ALLE SEGUENTI NORMATIVE:

- **art. 32 Costituzione**, che prevede la tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma altresì che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, così riconoscendo il diritto dell'autodeterminazione terapeutica;
- **art. 9 della Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina**, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 28 marzo 2001 n. 145, che dispone: "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione";
- **codice di deontologia medica**, approvato il 3 ottobre 1998 dalla Federazione italiana degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, modificato il 16 dicembre 2006, che prevede: "il medico deve astenersi dall'ostinazione nei trattamenti diagnostici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato" (art. 16); "il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente (...). Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tener conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato" (art. 38);

### RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13 della Costituzione, che afferma l'inviolabilità della libertà personale;
- l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che sancisce l'obbligo di rispettare, nell'ambito della medicina, il consenso libero e informato della persona interessata;

**RICORDATO** che, con la Legge n. 6 del 9/1/2004, il legislatore ha rivisto la materia delle limitazioni della capacità di agire delle persone modificando il Codice Civile e, in luogo della privilegiata tutela del patrimonio, della famiglia e dei creditori dei soggetti affetti da infermità di mente, ha stabilito, su un piano di ben più vasta portata sociale, che:

- il cittadino privo in tutto o in parte di autonomia per effetto di una infermità fisica o psichica, che si trovi nella impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, ha diritto di essere coadiuvato da un Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice Tutelare;
- l' Amministratore di Sostegno, sulla base di concrete esigenze dell'ausilio, disporrà, per gli atti o per le categorie di atti per i quali si ravvisi l'opportunità del sostegno, la sostituzione ovvero la mera assistenza della persona che non sia in grado di darvi autonoma esecuzione;

- in particolare, l' Amministratore di Sostegno svolge le funzioni di volta in volta assegnate dal Giudice ai sensi dell'art. 405 c.c., di norma con riferimento anche alla cura della persona (ivi compreso il consenso informato per i trattamenti terapeutici) e alla cura del patrimonio;
- l'art. 408, comma 1, del c.c. prevede, tra l'altro, che: *"L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata"*;
- con riferimento all'art. 408, comma 1, c.c. è inderogabile l'intervento di un notaio per la redazione dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata di designazione dell' Amministratore di Sostegno (parere del Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n.17 del 29.5.2012 Ns. prot. n. 4.6.2012 n. 24213);

**PRESO ATTO** che l' Amministratore di Sostegno, oltre ai profili attinenti alla gestione del patrimonio delle persone che si trovino nella impossibilità, anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi, può altresì avere funzioni attinenti l'espressione del consenso informato per quanto riguarda le cure mediche, come risulta, ad esempio, dai decreti del Tribunale di Modena in data 13 maggio 2008 e 5 novembre 2008; e che il Tribunale di Varese con sentenza 28.6.2012 ha sottolineato che *"la designazione dell'amministratore di sostegno resta un atto del giudice Tutelare, il quale può ben disattendere la stessa indicazione ufficiale e formale del beneficiario, ex art. 408, comma 1, del c.c. L'atto di designazione del soggetto rappresentante, da parte del beneficiario, non è, infatti, vincolante per il magistrato della tutela che avrà solo il dovere di muovere da quella designazione per poi, eventualmente, disattenderla con motivazione che ne illustri i (gravi) motivi. In caso di accesi conflitti endofamiliari, è preferibile la nomina di un amministratore di sostegno esterno al nucleo familiare onde evitare che la conflittualità tra i membri della famiglia inibisca il corretto funzionamento della macchina rappresentativa"*;

**CONSIDERATO** che spettano al Comune, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 267/2000, "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità";

**RITENUTO OPPORTUNO** che il Comune proceda alla istituzione di un registro comunale, quale strumento operativo interno al competente Settore Servizi alla Famiglia, avente ad oggetto l'iscrizione nominativa dei soggetti che, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, vorranno dare atto di aver effettuato, ai sensi dell'art. 408, c. 1. cc, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, una designazione di Amministratore di Sostegno in previsione della propria eventuale futura incapacità;

**ATTESO CHE:**

- a) tale registro avrà lo scopo di attestare l'avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno ai sensi dell'art. 408 c.1 del c.c. e dell'indicazione del Notaio o del fiduciario e/o del fiduciario supplente presso cui è depositata la designazione in argomento;
- b) unitamente a tale Registro il Comune non dovrà effettuare - per non incorrere in violazioni della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Dlgs 196/2003 - alcuna raccolta degli atti di designazione ex art. 408 c.1. c.c. in quanto, in assenza di una specifica disciplina normativa, si potrebbe configurare una attività in contrasto con discipline riguardanti altre materie e settori quali la tutela della salute, della privacy e della famiglia;
- c) il venire meno della situazione di residenza nel Comune di Lecco del dichiarante dovrà comportare la cancellazione dal Registro;

**CONSIDERATO** il ruolo del Comune, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 267/2000, quale ente a fini generali, preposto alla cura degli interessi della collettività locale e alla promozione del relativo sviluppo sociale e civile e dato atto che l'istituzione di tale Registro possa essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie del Comune nel settore dei servizi alla persona nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare della L. n. 6 del 9/1/2004;

**PRECISATO** che il Registro per le designazioni dell' Amministratore di Sostegno ex art. 408 c.c. dovrà essere tenuto ed aggiornato presso il Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, quale strumento operativo dello stesso settore, in quanto rientra tra i compiti del personale addetto a tale settore comunale la cura dei rapporti ordinari con gli Amministratori di Sostegno e con i Giudici Tutelari allo scopo di garantire la necessaria assistenza alle persone, residenti in Lecco, prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e che pertanto tale registro può costituire un utile strumento operativo nelle situazioni che precedano la designazione di un Amministratore di Sostegno per situazioni di bisogno che si rendano nel tempo note;


## **IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA**

ad istituire, entro 30 giorni dalla approvazione della presente Mozione, il Registro comunale delle dichiarazioni di avvenuta designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione di una propria eventuale futura incapacità ai sensi dell'art. 408, comma 1, del codice civile per l'iscrizione nominativa dei soggetti, residenti in Lecco, che abbiano redatto e sottoscritto una designazione di cui al predetto art.408, comma 1, del c.c.;

a disciplinare entro lo stesso termine le linee guida per il funzionamento di tale Registro quale strumento operativo interno al Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia secondo quanto sopra indicato, prevedendo modalità operative snelle e coerenti con la normativa vigente;

a promuovere, entro il termine sopra indicato, una convenzione con il Consiglio Notarile di Como e di Lecco per definire i costi massimi degli onorari a carico dei cittadini relativi alla sottoscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata occorrente, ai sensi dell'art. 408, comma 1, c.c., per la designazione di un Amministratore di Sostegno in previsione della propria futura eventuale incapacità.

a dare adeguata informazione alla cittadinanza della istituzione del Registro in argomento;




The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Franco Kim'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the other. The signatures are written in a cursive, flowing style.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



---

**REFERATO DI PUBBLICAZIONE**


Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **13 GIU. 2013** e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al **28 GIU. 2013** ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, **13 GIU. 2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri